



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 9

in data 08/02/2013

OGGETTO:

Limiti alla circolazione stradale nelle via Piave e Roma in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale e Pentolaccia a cavallo nei giorni 16 e 17 febbraio 2013.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Visto il programma della manifestazione "Kranovali Sestese ariseu e oi e sfilata etnica 2013" – organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale dall'Associazione Turistica Pro Loco di Sestu (CA), nella persona del Presidente pro-tempore Ziulu Mario, pervenuto in data 29 gennaio 2013 e registrato al numero 2228 del Protocollo generale del Comune, da svolgersi nei giorni dal 7 al 17 febbraio 2013;

Vista l'ulteriore richiesta della predetta Associazione, pervenuta in data 29 gennaio 2013 e assunta al numero 2227 del Protocollo generale del Comune, con cui si richiede per il giorno domenica 17 febbraio 2013 dalle ore 16,00 la chiusura al traffico e alla sosta di via Roma e vico Roma, lato piazza I Maggio, al fine di consentire lo svolgimento della fase conclusiva della sfilata etnica e carnevalesca con le manifestazioni che si svolgeranno in piazza I Maggio;

Vista la richiesta presentata dall'Associazione Ippica Sestese San Giorgio con sede in Sestu, nella persona del presidente pro tempore Emanuele Mattana, assunta al numero 1879 di protocollo generale del Comune, con cui si chiede l'interdizione al traffico e alla sosta in via Piave, nel tratto compreso tra le intersezioni con le Vie Liguria e Matteotti per il giorno sabato 16 febbraio 2013, a partire dalle ore 15,00 e fino alle ore 19,00, al fine di consentire la Pentolaccia a cavallo, nell'area sterrata adiacente alla strada;

Considerato che tali manifestazioni potrebbero richiamare un elevato numero di partecipanti, per cui si ritiene necessaria la chiusura al traffico e il divieto di sosta ambo i lati nelle strade sopra richiamate, per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, dei pedoni e del pubblico, al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche, non comportando la presente delle scelte di carattere generale al punto da avere una rilevanza politica ma esclusivamente tecnica, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota protocollo 16742 del 22 febbraio 2010;

Visti l'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, numero 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Ordina

– il giorno sabato 16 febbraio 2013, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e fino al termine

della manifestazione della Pentolaccia a cavallo, è disposto il divieto di transito e sosta ambo i lati in Via Piave, nel tratto compreso tra le intersezioni con le Vie Liguria e Via Matteotti;

– il giorno domenica 17 febbraio 2013, dalle ore 16,00 alle ore 22,00 e, comunque fino al termine della manifestazione conclusiva del carnevale, è disposto il divieto di transito e di sosta ambo i lati in Vico I Roma, lato piazza I Maggio e in Via Roma, nel tratto compreso tra Piazza Rinascita a Via Fiume;

– nelle strade interessate dalla chiusura al traffico, verrà garantito il transito ai soli residenti e ai veicoli per le sole operazioni di carico/scarico merci, nonché ai veicoli in servizio d'istituto di cui all'articolo 177 del vigente Codice della Strada

Demanda

al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici di disporre la relativa segnaletica stradale regolamentare e le transenne, in collaborazione con il personale appartenente all'Associazione Turistica Pro Loco Sestu e all'Associazione Ippica Sestese San Giorgio;

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada l'incarico di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco Sestu e al Presidente dell'A.S.D. Ippica Sestese San Giorgio;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana